

**Delibera consiliare n. 22 dd. 29.11.2018**

**OGGETTO: Gestione associata e coordinata del servizio di custodia forestale tra i Comuni di Borgo Valsugana, Carzano, Castelnuovo, Novaledo, Roncegno, Ronchi Valsugana, Telve, Telve di Sopra e Torcegno, costituenti la Zona di Vigilanza n. 9 giusta deliberazione della Giunta Provinciale n. 1148/2017. Approvazione schema di convenzione.**

Il Relatore comunica la proposta di deliberazione elaborata dai competenti Uffici.

La Legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, così come modificata dalla L.P. 30 dicembre 2014 n. 14 "Legge Finanziaria 2015", all'art. 106 disciplina le modalità di svolgimento del servizio di custodia forestale specificando che detto servizio può essere espletato mediante convenzione, con riferimento ai territori individuati dalla Giunta provinciale in applicazione del relativo regolamento attuativo previsto dal comma 6.

Per effetto della previgente normativa i Comuni di Telve, Carzano, Novaledo, Roncegno Terme, Ronchi Valsugana, Telve di Sopra e Torcegno, si costituivano in Consorzio allo scopo di provvedere congiuntamente al servizio di vigilanza boschiva nell'ambito del territorio della circoscrizione n. 11 di cui al D.P.G.P. n. 14/101/Leg. del 15.07.1977, con approvazione dello Statuto. Analogamente, in relazione all'ambito del territorio della circoscrizione n. 12, i Comuni di Borgo Valsugana e Castelnuovo si costituivano in Consorzio, con approvazione del relativo statuto.

La LP 14/2014 ha successivamente modificato l'art. 114 della LP 11/2007 prevedendo, al comma 2 ter, lo scioglimento dei consorzi per la gestione del servizio di custodia forestale entro il 31 dicembre 2015. Per effetto della novella normativa, le Amministrazioni di Telve, Carzano, Novaledo, Roncegno Terme, Ronchi Valsugana, Telve di Sopra e Torcegno, da un lato, e quelle di Borgo Valsugana e Castelnuovo, dall'altro, hanno approvato per le rispettive circoscrizioni, quale forma collaborativa per la gestione del servizio di custodia forestale, la gestione in forma associata mediante convenzione ai sensi dell'art. 59 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e, contestualmente, hanno preso atto del superamento del Consorzio quale forma di gestione del Servizio con avvio da parte dei competenti organi della procedura di scioglimento.

Con Decreto del Presidente della Provincia 9 maggio 2016, n. 5-39/Leg, è stato approvato il Regolamento per lo svolgimento del servizio di custodia forestale, il cui art. 3 demanda alla Giunta provinciale l'individuazione dei territori su cui viene assicurato il servizio di custodia forestale con riferimento agli ambiti amministrativi nei quali ricadono i beni dei soggetti previsti dall'art. 106, comma 2 della legge provinciale n. 11/2007 e la suddivisione in zone di vigilanza tenendo conto dei criteri di cui alla seconda parte del comma 1 del citato art. 3.

Il citato art. 3 del regolamento ha indicato i criteri da seguire per l'individuazione delle singole zone di vigilanza che potranno successivamente esser suddivise in zone di custodia da parte dei soggetti convenzionati, mentre all'art. 4 è stato indicato un criterio spaziale minimo di riferimento, fissando il contingente di custodi forestali in proporzione alle esigenze del territorio e comunque di norma non inferiore ad un custode forestale ogni 3.500 ettari di superficie silvo pastorale pubblica e privata. I criteri previsti dall'articolo 3 del regolamento tengono conto di quegli elementi, quali ad esempio i confini amministrativi dei comuni e gli ambiti territoriali di competenza delle stazioni forestali e degli uffici distrettuali forestali, idonei a favorire l'aggregazione di territori omogenei, tali da agevolare il coordinamento e garantire un'efficiente gestione del servizio di custodia forestale.

Alla luce di quanto sopra, con deliberazione n. 1148 del 21 luglio 2017 – poi corretta per errori materiali con successivo provvedimento n. 1965 del 24 novembre 2017 -, la Giunta Provinciale ha approvato i territori su cui è assicurato il servizio in oggetto e la loro zonizzazione, come specificato

in dettaglio negli allegati al citato provvedimento, ed ha fissato al 1° luglio 2018 il termine per l'adeguamento delle attuali convenzioni di custodia alla nuova zonizzazione. Successivamente, con deliberazione n. 1082 del 22 giugno 2018, per le ragioni ivi indicate, la Giunta provinciale ha disposto il differimento dell'applicazione della deliberazione sopracitata n. 1148/2017 al 1° gennaio 2019.

Al riguardo si rileva che, ai sensi della citata deliberazione n. 1148/2017, i Comuni di Borgo Valsugana, Carzano, Castelnuovo, Novaledo, Roncegno, Ronchi Valsugana, Telve, Telve di Sopra e Torcegno costituiscono la "Zona di Vigilanza n. 9", con una superficie silvo pastorale pari ad 16375,93 ha.

Alla luce di quanto sopra, si rende ora necessario approvare una Convenzione tra le Amministrazioni sopra indicate allo scopo di disciplinare i fini, la durata, le forme di consultazione, i rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie in relazione alla gestione associata del Servizio di custodia forestale della Zona di Vigilanza n. 9.

Al riguardo, si richiama l'art. 35 del CEL approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm., il quale dispone testualmente che *"1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i comuni [...] possono stipulare tra loro [...] apposite convenzioni. 2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli entri contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie. [...] 5. Le convenzioni costituiscono accordi amministrativi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241."*

A seguito degli incontri susseguiti nei mesi scorsi tra le Amministrazioni interessate come da ultima riunione tenutasi in data 19 novembre 2018, durante il quale è stata concordata la versione del presente schema di convenzione, e sulla base delle indicazioni ricevute, i competenti Uffici hanno elaborato uno schema di convenzione, che si compone di 12 articoli, per la gestione associata e coordinata del summenzionato servizio, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento.

Con la sopracitata convenzione, di durata pari ad anni 10 (dieci) decorrenti dal 1° gennaio 2019, al Comune di Telve è conferito, per motivi gestionali, il ruolo di referente e coordinatore (comune capofila).

Alla luce di quanto sopra, si propone ora al Consiglio comunale di approvare la presente deliberazione con la quale si approva la convenzione per la gestione in forma associata e coordinata del servizio di custodia forestale della Zona di vigilanza n. 9 tra i Comuni di Borgo Valsugana, Carzano, Castelnuovo, Novaledo, Roncegno, Ronchi Valsugana, Telve, Telve di Sopra e Torcegno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Udita e condivisa** la relazione testè letta;

**Visto ed esaminato** lo schema di convenzione allegato al presente provvedimento, composto da n. 12 articoli, quale sua parte integrante e sostanziale con la quale vengono definite le condizioni dello svolgimento in forma associata e coordinata del servizio di custodia forestale tra i Comuni di Borgo Valsugana, Carzano, Castelnuovo, Novaledo, Roncegno, Ronchi Valsugana, Telve, Telve di Sopra e Torcegno, costituenti la Zona di vigilanza n. 9, giusta deliberazione della giunta provinciale n. 1148 del 21 luglio 2017;

**Rilevato** che nello schema di convenzione è prevista in Conferenza permanente dei delegati la rappresentanza di un soggetto per ogni Comune partecipante;

**Visto** il Codice Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e s.m.;

**Visto** il Bilancio di Previsione 2018 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.24 del 29.12.2017;

**Visto** il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2018/2020 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 22.01.2018;

**Visto** il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

**Visto** il vigente regolamento di contabilità;

**Visto** il parere espresso ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2, sulla presente proposta di deliberazione:

- ✓ dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso in data odierna;
- ✓ dal Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile espresso in data odierna e attestazione della copertura finanziaria, in quanto il presente provvedimento comporta riflessi indiretti sulla gestione economico-finanziaria dell'ente;

**Con** voti favorevoli espressi per alzata di mano di n. 13, astenuti n. 0, contrari n. 0, su n. 13 consiglieri presenti e votanti;

#### **DELIBERA**

1. Di approvare, per le ragioni di cui in premessa e ai sensi e per gli effetti dell'articolo 35 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige - approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm. – lo schema di convenzione tra i Comuni di Borgo Valsugana, Carzano, Castelnuovo, Novaledo, Roncegno, Ronchi Valsugana, Telve, Telve di Sopra e Torcegno per la gestione associata e coordinata del servizio di custodia forestale della Zona di Vigilanza n. 9, nel testo composto di 12 articoli, che viene allegato ( sub. 1) al presente provvedimento come sua parte integrante e sostanziale.
2. Di dare atto che la convenzione di cui al precedente punto 1 avrà validità per anni 10 (dieci) con decorrenza dal 1° gennaio 2019.
3. Di dare atto che al Comune di Telve è conferito, per motivi gestionali, il ruolo di referente e coordinatore (comune capofila).
4. Di autorizzare il Sindaco alla stipulazione della convenzione di cui al punto 1.
5. Di dare atto che il Comune di Telve provvederà all'adeguamento della pianta organica del personale dipendente, in ragione del trasferimento, dai comuni aderenti alla gestione associata al Comune capofila, del personale adibito al servizio associato di custodia forestale.

6. Di dare atto che la Convenzione per la gestione associata a coordinata del Servizio di custodia forestale tra i Comuni di Telve, Carzano, Novaledo, Roncegno Terme, Ronchi Valsugana, Telve di Sopra e Torcegno, approvata con deliberazione consiliare n. 40 del 30.11.2015 cesserà di produrre i propri effetti il giorno 31 dicembre 2018.
7. Di dichiarare, con voti favorevoli n. 13, astenuti n. 0, contrari n. 0, su n. 13, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 4, del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, in considerazione della necessità di procedere con i necessari successivi adempimenti.

*Ai sensi dell'articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:*

*a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183, comma 5, della L.R. n. 2 dd. 03.05.2018 e s.m.;*

*b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;*

*c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.*

*I ricorsi b) e c) sono alternativi.*